

“COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA” - PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

“All’art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di intervenire sul comma 1, che riscrive l’art.16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 prevedendo, nell’ambito della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l’imprenditore, di cui l’esperto può avvalersi nell’esercizio delle sue funzioni, siano indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nello Schema di decreto legislativo di modifica del *Codice della crisi d'impresa* vengono ridefinite le modalità di risoluzione della temporanea situazione d'insolvenza, in via stragiudiziale e con l'intervento solo eventuale del Tribunale.

In particolare, viene stabilita a regime la "composizione negoziata della crisi", già operativa dal 15 novembre scorso, con la contestuale eliminazione degli organismi di composizione della crisi – OCRI, delineati nell'attuale assetto del D.Lgs. 14/2019, come analogo strumento ivi previsto per la gestione dello stato di difficoltà dell'impresa, peraltro mai divenuto operativo a causa della proroga dell'entrata in vigore del medesimo *Codice*.

Nel D.Lgs. 14/2019 viene, ad oggi, espressamente prevista la presenza obbligatoria delle associazioni di categoria nel collegio di tre esperti di cui è composto l'OCRI, garantendo, in tal modo, una conoscenza specifica del settore economico in cui opera l'impresa, anche al fine di tutelare nel modo migliore il debitore verso i propri creditori (*cf.* l'art.17, comma 1, lett.c).

Diversamente, nelle modalità operative della nuova "composizione negoziata della crisi" non vi è alcun riferimento, a livello normativo, al supporto che le associazioni di categoria possono fornire all'esperto nell'espletamento del proprio compito.

In sostanza, sotto il profilo della presenza delle associazioni di categoria nella gestione della crisi d'impresa, manca totalmente qualsiasi forma di parallelismo tra quanto a suo tempo previsto ai fini degli OCRI ed il nuovo meccanismo di definizione assistita, in vigore dallo scorso autunno.

Per questo, anche nel nuovo sistema a regime, come delineato nello Schema di decreto legislativo, appare necessario che sia assicurata la partecipazione delle associazioni di categoria delle diverse attività economiche in sede locale, in modo che queste possano fornire il proprio contributo all'esperto indipendente sia nella fase delle trattative, sia nella definizione della migliore soluzione idonea al superamento della crisi d'impresa.

Sul tema, si sottolinea che tale figura aggiuntiva rispetto all'esperto indipendente non appesantirebbe la gestione della "composizione negoziata della crisi", ma anzi ne aumenterebbe l'efficacia e le possibilità di successo, tenuto conto dell'estrema diversificazione delle attività delle imprese operanti sul territorio (con i connessi aspetti di redazione dei bilanci e di gestione degli ordini, anche a causa della possibile presenza di clienti pubblici).

Peraltro, nella proposta che qui si illustra il coinvolgimento del mondo associativo è demandato unicamente alla discrezionalità dell'esperto, e non assume natura obbligatoria, come invece veniva previsto nell'ambito degli ormai superati OCRI.

Per tali motivi, occorre che il Governo valuti l'opportunità di integrare le modalità di esercizio delle funzioni dell'esperto nell'ambito del nuovo sistema di definizione della crisi, prevedendo che i soggetti con specifiche competenze nel settore economico dell'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nella procedura, siano indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.